

Via Comunale di Camino, 37 – 31046 Oderzo (TV)

Via Comunale di Camino, 37 – 31046 Oderzo (TV)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 29/12/2023, alle ore 21.00 presso la sede sociale in Via Comunale di Camino 37 si sono riuniti a seguito di regolare avviso di convocazione affisso presso la sede sociale in assemblea straordinaria i soci dell'Associazione Parrocchiale San Bartolomeo.

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'art.8 dello statuto il Presidente Sig. Gabriele Pizzinat il quale chiama con il consenso dei presenti il Sig. Mirko Piccoli che accetta a svolgere le funzioni di segretario per la stesura del presente verbale.

Il Presidente accerta e dà atto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata come da statuto
- che sono presenti 47 dei 51 soci iscritti nel libro degli associati
- che pertanto ai sensi del vigente statuto l'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione nuovo Statuto redatto secondo le direttive del D.Lgs 117/2017
- iscrizione al Runts (Registro unico enti del terzo settore)

E' il Presidente che prende la parola e procede ad illustrare ai presenti il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'assemblea di modificare lo statuto sociale dell'Associazione al fine di adeguarlo alle direttive del D.Lgs. 117/2017 e che, tenuto conto della realtà oggettiva in cui essa opera per perseguire le finalità descritte in statuto di assumere contestualmente l'acronimo di APS.

Il Presidente di seguito da lettura ai soci convenuti in Assemblea del nuovo statuto modificato.

Segue esauriente discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto autorizzando il Consiglio Direttivo ad apportare le eventuali aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea la necessità che l'Associazione si iscriva al Runts (Registro unico enti del terzo settore) al fine di ottemperare al D.Lgs. 117/2017.



TO : SAC, NEW YORK (100-388610)

FROM : SAC, NEW YORK (100-388610)

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4.

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

Al termine della discussione risposto esaurientemente alle domande dei convenuti il Presidente propone all'assemblea di deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea approva all'unanimità.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Mirko Piccoli

Mirko Piccoli

IL PRESIDENTE

Gabriele Pizzinat

Gabriele Pizzinat



25 GEN. 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Venezia

Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

N° 89 Atti Privati Serie 3°

Esatti € 200,00

IL FUNZIONARIO (*)

Ferdinando Valenti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare



1911

1912

1913

**ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
A.P.S.**

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO A.P.S.",

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è composta da un minimo di sette persone fisiche.

L'organizzazione ha sede legale in Oderzo (TV).

Il trasferimento della sede legale nel Comune di Oderzo (Tv), non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. X

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. X



Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ha per oggetto il contenuto delle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.L. 03 luglio 2017, n. 117 sono :

art. 5 lettera i) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo"

art. 5 lettera u) "Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo"

art. 5 lettera k) "Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso"

art. 5 lettera L) "Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa".

L'oggetto sarà perseguito mediante la realizzazione delle seguenti azioni, che vengono intraprese al servizio della comunità locale:

- il sostentamento delle attività ricreative di patronato e centri estivi per giovani e ragazzi comprendendo in esso tutte le altre forme di intrattenimento volte a favorire lo spirito di aggregazione della gioventù parrocchiale ;

- la partecipazione ad altre Associazioni o enti sportivi e culturali in genere ;

- tutte le attività di volontariato e anche finanziarie atte a favorire la comunità parrocchiale ;

- svolgere per volontà dei cittadini i quali, condividendo una visione solidaristica della vita ed un interesse per uno sviluppo turistico e culturale della località di Camino di Oderzo, integrano in comune la propria personalità per promuovere tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative, folcloristiche, gastronomiche, sportive, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà;

- promuovere l'istituzione di aree per anziani e per bambini e/o il miglioramento di quelle esistenti.

In questo contesto l'Associazione promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediati, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce di età, ma con particolare attenzione a bambini ed anziani, che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In forma secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale, l'Associazione potrà raccogliere fondi mediante la promozione e l'organizzazione di eventi enogastronomici, culturali, sportivi, anche sponsorizzati da ditte locali, che valorizzino il territorio.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto sociale e i regolamenti. La domanda conterrà oltre i dati anagrafici, il codice fiscale, l'indirizzo, il mezzo tecnico con cui essere informato per l'avviso di convocazione in assemblea (fax, sms, posta elettronica, ecc.) ed altre informazioni riguardanti la vita sociale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio viene annualmente confermata con il rilascio della tessera sociale annua.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli associati. E in regola col pagamento della quota associativa, se prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- tenere all' interno degli ambienti dell'Associazione e nel comportamento in generale, nel corso delle attività svolte dall' Associazione, il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all' educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

L' Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso non ne accordi un minor termine.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea alla prima seduta utile.

Il socio escluso può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' comunque ammesso ricorso alla clausola arbitrale di cui all' art. 31 del presente statuto.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo se obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 ;

- Organo di revisione se obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Tutte le cariche sociali, o gli eventuali incarichi assegnati, sono gratuiti e danno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il revisore legale, ove nominato.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, in regola con il versamento delle quote associative, che tali risultano da almeno il ventesimo giorno precedente alla data dell'assemblea.

Per i nuovi soci, il diritto di voto spetta trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, internet ed ogni altro mezzo atto alla comunicazione, così come fornito dall'associato al momento dell'ammissione e risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario, nel qual caso dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Per le elezioni delle cariche sociali e per le votazioni riguardanti le persone, è obbligo votare a scrutinio segreto. Negli altri casi decide l'assemblea a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina il Presidente dell'Associazione che la rappresenta verso i terzi e in giudizio;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se demandata a essa;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In questo caso non sono ammesse deleghe.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.15 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca dell'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione è formato da un Consiglio Direttivo che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile (Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione assembleare ed è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea dei soci; in tale riunione il Consiglio ripartisce tra i suoi componenti le cariche di:

- Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
- Tesoriere, che cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione,
- Segretario, che redige i verbali dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio organizzare le attività sociali, potrà inoltre eleggere al suo interno, i delegati preposti alle stesse ed assegnare loro compiti operativi.

Il primo Consiglio Direttivo sarà nominato con l'atto costitutivo dell'Associazione, che assegnerà altresì, ove i soci costituenti lo ritenesse opportuno, le prime cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi e quando il Presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedono.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano, o in ultima istanza su indicazione della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il consigliere assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito dal primo dei non eletti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:



- la tenuta dei libri sociali quali :
 - libro degli associati,
 - libro dei volontari che operano in forma non occasionale a vantaggio dell'Associazione,
 - libro delle adunanze assembleari, con trascrizione anche dei verbali per atto pubblico,
- la redazione annuale e la presentazione in assemblea entro il mese di aprile , di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall' assemblea;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la proposta di modifica dello statuto sociale e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- la facoltà di nominare tra i soci, non facenti parte dell'organo amministrativo, dei delegati a svolgere funzioni o incarichi stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- l'esclusione del socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 17 **(Decadenza del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee o il venir meno, di oltre la metà dei suoi componenti;
- per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell' arco del triennio, della maggioranza dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno i primi dei non eletti.

Nell' eventualità di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, o in caso di impedimento o vacanza, il vice Presidente, o in subordine il consigliere più anziano, provvederà alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal verificarsi delle cause di decadenza, al fine di riformare l'organo amministrativo, curando l'ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'assemblea, che provvederà alla ricostituzione del Consiglio Direttivo.

ART. 18 **(Esercizio sociale)**

L' esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio, o consuntivo economico e finanziario dell'anno precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all' assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

ART. 19 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari.

ART. 20 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

L'organo di revisione legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di revisione può essere un revisore contabile, o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo, da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale, che nei successivi rinnovi.

ART. 22 **(Patrimonio)**

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili, beni mobili, oltre che valori finanziari.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili e i valori finanziari sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28
(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione)

Ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione assicura i volontari, che operano non occasionalmente nell'attività associativa, per infortuni, malattie e responsabilità civile. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria, con le modalità e le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Clausola arbitrale)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà il presidente del tribunale competente per territorio, in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Camino di Oderzo, 29/12/2023

Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Gabriele Pizzinat



